

bre 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 1968.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 42 della seduta del 25 ottobre 1966 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti competente, al Comune di Zafferana Etnea, perchè venga affissa per tre mesi all'Albo pretorio del comune medesimo.

Art. 4

Altra copia della predetta Gazzetta, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del predetto comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 20 aprile 1974.

BONFIGLIO

(1039)

DECRETO PRESIDENZIALE 20 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Biancavilla.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 10 luglio 1972 ha deliberato con verbale n. 45 di sottoporre a vincolo parte dell'estensione del territorio comunale di Biancavilla delimitato: a nord-ovest dal confine con il Comune di Adrano, a sud-ovest dalla strada comunale Luna fino all'altezza della masseria « Puleo » di qui seguendo la linea ideale che congiunge la masseria « Puleo » con la masseria « Rizzo » indi prosegue in direzione della masseria « Cavaliere » per chiudersi a sud-est con il confine del Comune di Paternò e di S. Maria di Licodia;

Considerato che il predetto verbale n. 45 è stato affisso, per il periodo prescritto di tre mesi dal 15 marzo al 15 giugno 1973 presso l'Albo comunale di Biancavilla;

Considerato che il suddetto verbale n. 45 è stato depositato presso le sedi delle associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Accertato che non è pervenuta, entro il termine prescritto dall'art. 3 della citata legge n. 1497, alcuna opposizione avverso il suddetto verbale;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla legge non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai monumenti per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località medesima;

Considerato che il territorio comunale di Biancavilla è caratterizzato nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi da bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti ricche di boschi e vigneti;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, richiamano, per le loro forme caotiche e primordiali, le prime ere geologiche, mentre i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle anzidette zone, come appresso delimitate;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del territorio comunale di Biancavilla, meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto, la cui superficie viene delimitata: a nord-ovest dal confine con il Comune di Adrano, a sud-ovest dalla strada comunale Luna, fino all'altezza della masseria « Puleo » di qui seguendo la linea ideale che congiunge la masseria « Puleo » con la masseria « Rizzo » indi prosegue in direzione della masseria « Cavaliere » per chiudersi a sud-est con il confine del Comune di Paternò e di S. Maria di Licodia.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 45 della seduta del 10 luglio 1972 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti competente, al Comune di Biancavilla, perchè venga affissa per tre mesi all'Albo pretorio del comune medesimo.

Art. 4

Altra copia della predetta Gazzetta, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del predetto comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 20 aprile 1974.

(1040)

BONFIGLIO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 1974.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Marsala ad istituire un'agenzia nel Comune di Castelvetro.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista l'istanza del 5 giugno 1972 con la quale la Banca Popolare di Marsala ha chiesto di essere autorizzata ad istituire una propria agenzia nel Comune di Castelvetro;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio nella seduta del 2 ottobre 1973;

Vista la nota della Banca d'Italia, Vigilanza sulle aziende di credito, n. 14038 del 30 gennaio 1974 con la quale si comunica che i termini di cui all'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 per la richiesta di cui sopra decorrono dal 7 dicembre 1973;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;

Decreta

Articolo unico

La Banca Popolare di Marsala è autorizzata ad istituire una propria agenzia nel Comune di Castelvetro.

La presente autorizzazione sarà revocata, salvo proroga, qualora entro sei mesi non sia stata data attuazione al presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 26 aprile 1974.

(1041)

BONFIGLIO

DECRETO 4 marzo 1974.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1974.

L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Vista la legge regionale 22 febbraio 1974, n. 4, che autorizza fino al 30 aprile 1974, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1974, sulla base del relativo disegno di legge e della successiva nota di variazioni, depositati all'Assemblea regionale il 31 agosto 1973 e il 29 gennaio 1974;

Visto l'art. 29 del predetto disegno di legge, che approva il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1974, allegato al bilancio della Regione sotto l'appendice n. 2;

Vista la legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, concernente l'impiego delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971;

Visto l'art. 19 della predetta legge regionale n. 48, che destina le ulteriori sopravvenienze attive del Fondo di solidarietà nazionale alla costruzione delle opere indicate nell'articolo stesso;

Vista la nota n. 03580 del 24 gennaio 1974 della Cassa Centrale di Risparmio V. E., con la quale si comunica l'ammontare degli interessi attivi sul conto di cassa del Fondo di solidarietà nazionale maturati nell'anno 1973;

Ravvisata l'opportunità di destinare parte delle sopravvenienze attive derivanti dagli interessi sopra indicati per le finalità previste dal citato art. 19 e specificatamente nella nota n. 1037 del 7 febbraio 1974, dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

Viste la situazione finanziaria del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale al 31 dicembre 1973 e la dimostrazione delle somme utilizzate e da utilizzare, allegate al presente decreto;

Ravvisata l'opportunità di apportare al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1974, le variazioni occorrenti per l'attuazione di parte dell'art. 19 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, assegnando L. 1.500.000.000 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dall'art. 16, lett. b) della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4;

Visto l'art. 38 della predetta legge regionale 28 novembre 1970, n. 48;

Decreta

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione IV - Azione e interventi nel campo sociale

Rubrica 4 - Opere varie

Categoria IX: Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

— Cap. 2511 - « Spese per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria previste dalla lett. b) dell'art. 16 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, ecc. »
(in più) L. 1.500.000.000

Art. 2

All'aumento della spesa di L. 1.500.000.000, sopra indicate, si fa fronte utilizzando parte delle sopravvenienze attive accertate al 31 dicembre 1973.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 marzo 1974.

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Presidenza regionale - addì 9 marzo 1974. Registro n. 2, foglio n. 265.

(1042)

rali che sarebbe imperdonabile rimanere indifferenti di fronte alla possibilità di veder distrutto il bellissimo parco per adibirlo ad edilizie private.

Il soprintendente ai Monumenti, arc. Paolini, porta a conoscenza dei convenuti che della questione si è anche interessata la locale sezione di « Italia Nostra » attraverso un appello inteso a richiamare l'attenzione della Commissione Provinciale affinché sia evitato che la zona in cui ricade la Villa Castelluccio, nel momento in cui ci si batte per la costituzione del Parco del Tondo Gioieni, non corre il rischio di subire la distruzione del suo bellissimo parco per la paventata utilizzazione dell'area a scopo edificatorio.

La Commissione a questo punto, poiché è assente il Sindaco di Catania, ritenendo utile interpellare l'Assessore Ing. D'Emilio su fatti obiettivi sospende la seduta e fa introdurre l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Catania.

L'ing. D'Emilio informa i membri della Commissione che la zona è parte di un più vasto contesto ambientale dove trova collocazione il parco pubblico ben individuato dal P.R.G. con particolari caratteristiche naturali per cui, data la varietà delle attività che possono contendersi questo tipo di ambiente naturale ritiene positivo un controllo strutturale volto a rendere compatibile con l'ambiente l'esplicarsi di una qualsiasi attività capace di modificare l'aspetto del paesaggio.

Non avendo altro da aggiungere chiede di potersi ritirare perché in partenza per Roma.

A questo punto la Commissione, dopo aver ringraziato l'Assessore Ing. D'Emilio per i chiarimenti forniti, riprende i lavori.

Le considerazioni del Presidente della Commissione, Arch. Enrico Ambra, sono condivise dalla Commissione che concorda sulla opportunità di salvaguardare la zona dal sorgere di nuove costruzioni che potrebbero risultare pregiudizievoli al caratteristico aspetto del luogo e alla veduta panoramica a monte e a valle della stessa località, pertanto ritenuto che oltre al parco della ex Villa Castelluccio sia da includere nella proposta di vincolo, per unitarietà di caratteristiche e per necessità di collegamento con l'adiacente parco, al quale appare più intimamente legata, anche la zona intermedia tra la Villa Castelluccio ed il parco pubblico;

Delibera

all'unanimità, con voto favorevole dei sigg.ri: Arch. Enrico Ambra - Presidente; Arch. Paolo Paolini - Vice presidente; Dott. Alberto Colajanni - componente; Arch. Gaetano Ficara - componente; Ing. Alfio Faro - componente, di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1 n.ri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 la zona della collina che sta alla sommità del Tondo Gioieni, meglio indicato nella planimetria allegata al presente verbale, così delimitata: a nord-ovest dalla via del Bosco; a nord-est dalla via Castelluccio e dal parco pubblico e a sud dalla via del Bosco e dalla Strada di Piano Regolatore.

(Omissis)

Il Presidente

Dott. Arch. Enrico Ambra

(1139)

DECRETO PRESIDENZIALE 20 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di Zafferana Etnea.

Al decreto presidenziale sopramenzionato pubblicato a pagina 515 della GURS n. 29 dell'1 giugno 1974 va allegato il seguente estratto del verbale n. 42 del 25 ottobre 1966 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania.

Allegato

L'anno millenovecentosessantasei il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 17, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera del 12 ottobre 1966, si è riunita la Commissione Provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis)

4) Zafferana - Vincolo paesistico del territorio comunale;

(Omissis)

La Commissione

considerato che il Comune di Zafferana, presenta una articolazione plano-volumetrica del tessuto urbano caratterizzata dallo spontaneo agglomerarsi di case che, modeste per i volumi e per l'espressione architettonica, rivelano, tuttavia, un particolare gusto di antiche costumanze locali, e di edilizi e di chiese settecenteschi di interesse storico e artistico, i quali, alternandosi nella composta varietà dei volumi e delle architetture offrono un susseguirsi di prospettive che consentono il godimento di visuali panoramiche verso le balze e le vette dell'Etna, per cui il suddetto centro urbano costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale di cui nota essenziale è la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

considerato che il territorio comunale di Zafferana costituisce analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezza panoramica, perché, adattato sulle pendici dell'Etna è ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista e da belvedere accessibili al pubblico il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti, ricche di vigneti e castagneti e, in lontananza, il distendersi dalla costiera ionica; da considerarsi, questi, quadri naturali visibili e godibili da pubbliche strade urbane ed extraurbane, dai pianori e dalle balze;

considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perché le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo,

Delibera

alla unanimità dei presenti, di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1 n.ri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'articolo 9 n.ri 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 tutta l'estensione del territorio comunale di Zafferana, a completamento del vincolo già deliberato con D.P. Reg. N. 4588/S.G. del 17 settembre 1965, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 1965.

(Omissis)

Il Presidente

Prof. Avv. Orazio Condorelli

(1140)

DECRETO PRESIDENZIALE 20 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Biancavilla.

Al decreto presidenziale sopramenzionato pubblicato a pagina 516 della GURS n. 29 dell'1 giugno 1974 va allegato il seguente estratto del verbale n. 45 del 10 luglio 1972 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania.

Allegato

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 10 del mese di luglio alle ore 18,30, presso i locali della Soprintendenza ai monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera dell'1 luglio 1972 si è riunita la Commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis)

2) Biancavilla - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale;

(Omissis)

La Commissione

considerato che il territorio comunale di Biancavilla costituisce nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri Comuni limitrofi, bellezze panoramiche perché ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti

di vista, il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti ricche di boschi e vigneti;

considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo;

Delibera

all'unanimità, col voto favorevole dei sigg.ri: arch. Enrico Ambra - presidente; arch. Paolo Paolini - v. presidente; avv. Filippo Ielo - presidente dell'E.P.T. componente; dott. Lorenzo Leonardini - componente; ing. Alfio Faro - componente; dott. Placido Gimbo - componente; di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 n.ri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 del Regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 l'estensione del territorio del comune di Biancavilla delimitato a nord-ovest dal confine con il comune di Adrano a sud-ovest dalla strada comunale Luna, fino all'altezza della masseria « Puleo » di qui seguendo la linea ideale che congiunge la masseria « Puleo » con la masseria « Rizzo » indi prosegue in direzione della masseria « Cavaliere » per chiudersi a sud-est con confine del comune di Paternò e di S. Maria di Licodia.

(Omissis)

Il Presidente

Dott. Arch. Enrico Ambra

(1141)

LAVORI PUBBLICI

Riapprovazione, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, della perizia per la sistemazione di un tratto della via Garibaldi nel Comune di Aci Bonaccorso.

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 3651 del 7 dicembre 1973 è stata riapprovata ai fini della dichiarazione della pubblica utilità dell'opera la perizia 23 marzo 1968 di lire 40.000.000 inerente la esecuzione dei lavori di sistemazione della via Garibaldi tratto compreso tra via V. Veneto e la via Lavina nel Comune di Aci Bonaccorso.

(1142)

Dichiarazione di pubblica utilità e determinazione della indennità provvisoria per l'esecuzione di opere di risanamento della stradale Zumbo nel comune di Giardini.

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 1383-D del 6 maggio 1974 è stata dichiarata la pubblica utilità ed è stata determinata in lire 298.650 (L. 1.991 mq.) l'indennità provvisoria spettante alla ditta esproprianda Zumbo Francesco ed Esposto Maria per la esecuzione dei lavori di risanamento della stradella privata « Zumbo » - art. 1445 part. 173-346 per mq. 150 nel Comune di Giardini.

(1143)

SANITA

Accoglimento del ricorso gerarchico di Rosario Genovese.

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 13230 del 4 maggio 1974 è stato accolto il ricorso gerarchico proposto dal dott. Rosario Genovese avverso il provvedimento del medico provinciale di Palermo n. 2358 dell'1 marzo 1974 con cui si disapprova la scelta del locale da destinare all'impianto dello esercizio farmaceutico e si assegna un nuovo termine per la scelta di altro locale.

(1144)

Occupazione temporanea e d'urgenza di immobili per la costruzione dell'ambulatorio comunale di Roccamena.

Con D. A. n. 13172 del 13 marzo 1974 il Comune di Roccamena è stato autorizzato ad occupare in via temporanea e d'urgenza, per una durata di mesi ventuno decorrenti dalla data del decreto sopra citato, i beni immobili di n. 3 ditte, occorrenti per la esecuzione dei lavori di costruzione dell'ambulatorio medico del comune predetto, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno giusta determinazione n. 3265 del 10 dicembre 1971 che approva il progetto APD-9653 per l'importo di L. 38.720.000; superficie complessiva da occupare mq. 784.

(1145)

Occupazione temporanea e d'urgenza di immobili per la costruzione dell'ambulatorio medico del comune di Sinagra.

Con D. A. n. 13187 del 14 marzo 1974 il Comune di Sinagra è stato autorizzato ad occupare in via temporanea e d'urgenza, per una durata di anni tre, decorrenti dalla data del predetto decreto, i beni immobili di proprietà della ditta: Salteo avv. Carlo fu Vincenzo, terreno espropriando catastato particella n. 2105 foglio 21, particella 479, superficie da occupare mq. 2.080, occorrenti per la esecuzione dei lavori di costruzione dell'ambulatorio medico del comune sopra citato, il cui progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione siciliana per l'importo complessivo di L. 35.700.000.

(1146)

SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione di una variante del Piano regolatore generale di Catania.

Con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico n. 181 del 29 novembre 1973, è stata approvata la variante al Piano regolatore generale di Catania, per la realizzazione di un edificio nella via S. Rosa da Lima, contrada S. Nullo, da destinare a sede dell'Istituto per minorati psichici.

(1147)

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Giuffana.

Con decreto dell'Assessore regionale dello sviluppo economico n. 26 del 6 marzo 1974 è stato approvato e reso esecutivo il regolamento edilizio del Comune di Giuffana, adottato con delibera consiliare n. 108 del 28 ottobre 1973, legittimata dalla Commissione provinciale di controllo di Palermo nella seduta del 16 novembre 1973 - decisione n. 46226-33007, da annettere al piano comprensoriale n. 6.

(1148)

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGE 9 maggio 1974, n. 10.

Integrazioni e modifiche di norme finanziarie.

Nella G.U.R.S. n. 25 dell'11 maggio 1974, a pag. 457, seconda colonna, al secondo rigo dell'art. 22 anzichè « del Presidente della Regione 31 ottobre 1959, n. 31, è », leggasi « del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31, è ».

(1149)